



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Direttore generale

Bruxelles, 3.10.2014
ENV.D.2/MP/vf/ARES(2014) 3308001

Beniamino Sandrini
Via del Fante, 21
Caselle di Sommacampagna (VR)
ITALIA

E-mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti in base al Regolamento (CE) 1049/2001

Gentile Signore,

Rispondo alla domanda di accesso a documenti in possesso della Commissione Europea, da Lei inviata a questi servizi in data 11 settembre 2014, e registrata il 12 settembre 2014 con il riferimento GestDem 2014/4042.

Nella suddetta istanza, Lei chiede di accedere ai documenti contenenti le informazioni fornite dalle Autorità italiane nell'ambito della procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI, riguardante un caso di potenziale cattiva applicazione della Direttiva 2011/92/UE sulla VIA, in relazione ai progetti di ampliamento di alcuni aeroporti italiani, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Dopo aver esaminato la Sua richiesta, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ed il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, mi dispiace doverLe rispondere che sono impossibilitato a soddisfare la Sua domanda, poiché i documenti richiesti, essendo relativi ad una procedura di indagine ancora in corso, sono coperti dall'eccezione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento 1049/2001.

L'articolo 4, comma 2, del Regolamento (EC) 1049/2001 stabilisce che le *“istituzioni negano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela”*, tra le altre cose, degli *“obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.”*

La procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI è attualmente tuttora in corso. In materia di procedure di indagine ancora in corso, al fine di permettere a entrambe le parti di impegnarsi in un processo negoziale, senza dover portare il caso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Commissione e lo Stato Membro interessato sono tenuti ad una sincera cooperazione e al mantenimento di un clima di reciproca fiducia. La

diffusione di documenti concernenti la procedura in oggetto comprometterebbe il corretto svolgimento della procedura stessa e il dialogo tra la Commissione e lo Stato Membro. Questo dialogo spesso permette di risolvere le infrazioni prima di adire la Corte di Giustizia. Il fine di salvaguardare tale obiettivo giustifica il diniego di accesso al documento da Lei richiesto.

Ciò è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE nella sentenza dell'11 dicembre 2001 (causa T-191/99), secondo la quale gli *“Stati membri hanno diritto di attendersi dalla Commissione la riservatezza durante le indagini che potrebbero eventualmente sfociare in una procedura per inadempimento. Questa esigenza di riservatezza permane anche dopo che è stata adita la Corte in quanto non si può escludere che i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato, intesi a che quest'ultimo si conformi volontariamente ai requisiti del Trattato, possano continuare nel corso del procedimento giudiziario e fino alla pronuncia della sentenza della Corte. La preservazione di questo obiettivo, ossia una definizione amichevole della controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato prima della sentenza della Corte, giustifica, a titolo della protezione dell'interesse pubblico relativo a controlli e indagini e ai procedimenti giudiziari, [...] il diniego di accesso alle lettere di diffida e ai pareri motivati redatti nell'ambito del procedimento di cui all'art. 226 CE [ora 258 TFUE]”*.

Inoltre, nella sentenza della Corte del 14 novembre 2013 resa nelle cause riunite C-514/11 P e C-605/11 P (paragrafo 63), la Corte ha ritenuto che "La divulgazione di documenti relativi ad un procedimento per inadempimento durante la fase precontenziosa dello stesso sarebbe, inoltre, idonea a modificare la natura e lo svolgimento di un simile procedimento, dato che, in tali circostanze, potrebbe rivelarsi ancora più difficile avviare un processo di negoziato e raggiungere un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato che metta fine all'inadempimento contestato, al fine di consentire che il diritto dell'Unione sia rispettato e di evitare un ricorso giurisdizionale."

La procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI rimane aperta nonostante Lei, in qualità di denunciante che fornisce informazioni per l'indagine, sia stato informato, attraverso la lettera di pre-archiviazione dell'11 settembre 2014, sugli ultimi sviluppi dell'indagine e l'eventuale possibilità di chiusura della procedura, come pure sulla Sua possibilità di fornire ulteriori osservazioni. Desidero informarLa che la Sua richiesta di accesso ai documenti, inviata l'11 settembre 2014, non ha sospeso il suddetto termine di 4 settimane, la cui scadenza è prevista per il 9 ottobre 2014. Inoltre, anche dopo l'archiviazione della procedura EU Pilot, è Suo diritto presentare una nuova domanda di accesso ai documenti di tale procedura EU Pilot, la quale sarà debitamente valutata dai servizi della Commissione.

Pertanto, dopo aver attentamente esaminato la Sua richiesta alla luce dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento 1049/2001 e dell'articolo 6(1) del Regolamento 1367/2006, non mi è stato possibile individuare, in questo caso, l'esistenza di un interesse pubblico prevalente che potrebbe giustificare la divulgazione dei documenti da Lei richiesti. Osservo inoltre che Lei non ha sollevato alcun argomento atto a dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico in grado di prevalere sull'interesse pubblico tutelato dall'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 1049/2001. Ritengo, pertanto, che la diffusione dei documenti richiesti comprometterebbe il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro, nonché l'obiettivo di trovare una soluzione al caso prima che lo stesso sia portato dinanzi alla Corte di Giustizia.


È stata esaminata anche la possibilità di consentire un accesso parziale ai documenti richiesti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del Regolamento (EC)

1049/2001. Tuttavia, consentire un accesso parziale non è possibile, trattandosi di documenti relativi ad una procedura di indagine ancora in corso, integralmente coperta dall'eccezione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento 1049/2001.

Al fine di una possibile revisione della suesposta posizione, La informo che ha diritto, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera, di rivolgersi per iscritto al Segretario Generale della Commissione Europea (Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles; sg-acc-doc@ec.europa.eu) per confermare la Sua richiesta di accesso e chiedere una revisione della presente decisione. Trascorso il suddetto termine di quindici giorni lavorativi, la richiesta sarà considerata decaduta.

Il Segretario Generale La informerà del risultato dell'eventuale riesame da Lei richiesto entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, o permettendoLe l'accesso ai documenti richiesti o confermandoLe il diniego. In questo secondo caso, Le fornirà tutti i dettagli necessari per la presentazione di un ulteriore ricorso.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti.



Karl Falkenberg